CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA E IL COMUNE DI CURTATONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA MEDESIMA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. E DELL'ART. 1, comma 88 della L. n.56/2014

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova n. 34 del 4/06/2013 sono stati approvati gli schemi di Convenzioni-quadro per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte delle Centrali di Committenza costituite da Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché da parte di singoli Comuni con popolazione superiore al suddetto numero di abitanti;
- che il citato art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. rubricato "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza", al comma 3-bis, introdotto dall'art. 23, comma 4 del D.L. n. 201/2011 convertito con L. 22.12.2011 n. 214, recitava: "*i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici*";
- che l'art. 23 comma 5 del citato D.L. n. 201/2011, nella sua prima formulazione disponeva: *"L'art. 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012";*
- che, per intervento di successive disposizioni di legge detto termine è stato prorogato, con l'effetto che l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, come sopra indicato, doveva applicarsi alle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture bandite dopo il 30 giugno 2014;
- che nelle more delle ripetute proroghe della disciplina in questione la Provincia di Mantova ha provveduto a sottoscrivere, sulla base delle Convenzioni-quadro approvate dal Consiglio Provinciale, le specifiche convenzioni con alcuni dei Comuni del territorio provinciale, adeguandole con parziali modifiche non sostanziali alle effettive esigenze dei Comuni sottoscrittori e procedendo ad espletare per conto di essi le funzioni di stazione appaltante;

PRESO ATTO:

- che l'art. 9, comma 4 del D.L. n.66 del 24/04/2014, convertito con modifiche nella L. n.89 del 23/06/2014, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come di seguito indicato:

«I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.

o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».

- che alla luce della nuova formulazione del citato art. 33, comma 3-bis tutti i Comuni, esclusi i Comuni capoluogo, a prescindere dalle dimensioni, possono, a far data dall' 1/07/2014 e salvo eventuali ulteriori proroghe, acquisire lavori, beni e servizi di qualsiasi importo solo ed esclusivamente utilizzando una delle modalità indicate nell'articolo stesso;
- che tra le modalità indicate vi anche è la possibilità:

1. di costituire un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici sia dei comuni stessi che delle Province;
2. di ricorrere direttamente alle Province ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

- che il citato art.1, comma 88 dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" recita:

"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- che, inoltre, con particolare riguardo al settore dei lavori pubblici, il citato art.. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 3 statuisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante anche alle amministrazioni provinciali.

CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale con la citata deliberazione 34/2013 ha già disposto che la Provincia di mantova svolga le funzioni di stazione appaltante per conto dei Comuni, sia singoli, che associati, provvedendo a sottoscrivere con gli stessi specifiche convenzioni che possono, pur nel rispetto dei contenuti fondamentali indicati dalle Convenzioni-Quadro approvate dal Consiglio, prevedere alcune clausole specifiche volte a disciplinare particolari aspetti;

DATO ATTO:

- che la Provincia di Mantova dispone di esperienza, professionalità ed organizzazione particolarmente qualificate, in grado di far fronte alle procedure di gara e ai numerosi adempimenti normativi connessi, di competenza dei Comuni, anche al fine di superare la frammentarietà degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- che la Provincia di Mantova, agendo come stazione appaltante per conto dei Comuni, avrà cura di promuovere le realtà locali, valorizzando e favorendo l'accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, conformemente a quanto previsto dallo Statuto delle Imprese;

PRESO ATTO della volontà del Comune di Curtatone di delegare, per le motivazioni sopra elencate, alla Provincia di Mantova l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante per i settori dei lavori, servizi e forniture, in quanto Ente in grado di garantire, in forza dei

compiti istituzionali che gli sono propri, lo svolgimento delle suddette fasi procedurali in maniera ottimale e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

CONSIDERATO:

- che con la delega alla Provincia di Mantova dell'espletamento di tali funzioni verrà assicurato il rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione del fatto che le tipologie di affidamento specifiche dei Comuni convenzionati sono contigue a quelle proprie della Provincia;
- che la presente Convenzione consente di poter effettuare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico dei Comuni convenzionati ;
- che la presente Convenzione, nel contempo, lascia ai Comuni convenzionati il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Provincia di Mantova le attività e i compiti, secondo la gradualità che i Comuni stessi indicheranno, a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- che l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante consente ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione, non solo di ottemperare a quanto previsto dalla legge, ma anche di conseguire i seguenti vantaggi:
    - riduzione dei costi di gestione delle procedure di appalto e realizzazione di economie di scala e risparmi di processo;
    - maggiore omogeneità nell'interpretazione della normativa afferente i contratti pubblici nonché nelle valutazioni discrezionali che la stazione appaltante è tenuta a compiere durante lo svolgimento della gara;
    - introduzione di solide misure contro il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle procedure di gara;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Tra

la Provincia di Mantova nella persona del suo Presidente "pro tempore", domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Mantova, Via P. Amedeo 32, autorizzato alla firma della presente convenzione in forza di deliberazione di Giunta Provinciale n. 34 del 04.06.2013 e successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 89 del 25/07/2014

e

il Comune di Curtatone nella persona del suo sindaco "pro tempore", domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla firma della presente convenzione in forza di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.05.2015

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

- La presente Convenzione ha lo scopo di formalizzare le modalità di affidamento all'Amministrazione Provinciale da parte del Comune di Curtatone delle funzioni di Stazione Appaltante per gli affidamenti relativi ai settori dei lavori, servizi e forniture pubblici.
- In particolare, nell'ambito delle funzioni specifiche di Stazione Appaltante, si intendono affidare alla Provincia di Mantova i seguenti compiti:

a) il servizio di consulenza per tutti gli adempimenti previsti a carico del Comune stesso preordinati all'affidamento di appalti pubblici.

b) La cura della gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto del Comune aderente, dalla predisposizione del bando, ivi compresa la procedura per l'assegnazione del CIG e del CUP, la pubblicazione dei bandi gara sulla Gazzette Ufficiali Europea e Nazionale, fino alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva, comunicazione e pubblicazione esito di gara, predisposizione del contratto d'appalto e determinazione delle relative spese di stipula, comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici e predisposizione di eventuali atti autorizzativi di sub-appalti;

c) L'eventuale utilizzo dei sistemi informatici di negoziazione ovvero dei sistemi posti in essere dalla CONSIP S.p.A. o da organismi pubblici ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 s.m.i., qualora non utilizzati direttamente dal Comune.

- Nell'espletamento delle sue funzioni la Provincia di Mantova opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, vigente in materia di contratti pubblici di lavori,servizi e forniture.
- La parti si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione istituzionale in funzione di una migliore gestione delle risorse pubbliche di cui le stesse sono garanti, ponendo in essere, con sollecitudine ed efficacia, tutte le attività necessarie a norma delle leggi vigenti, ancorché non previste dalla presente Convenzione, al fine di conseguire l'obiettivo prefissato.
- Il Comune sottoscrittore della presente Convenzione può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Provincia di Mantova anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui all'oggetto quali ad es: la possibilità di associarsi a gare che vengono espletate dalla Provincia di Mantova relative a lavori, servizi o forniture di interesse del Comune
- Inoltre il Comune sottoscrittore della presente convenzione potrà affidare la progettazione e direzione di opere pubbliche alla Provincia di Mantova, che vi provvederà tramite il proprio Settore Unico della Progettazione e delle Manutenzioni. Tali ulteriori eventuali affidamenti potranno essere attivati mediante la stipula di appositi atti.
- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2
OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Curtatone si impegna e si obbliga:

a) a delegare alla Provincia di Mantova le funzioni di Stazione Appaltante per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture pubblici di competenza del Comune;

b) a garantire la completa copertura finanziaria di tutti gli affidamenti per i quali verrà istruita la procedura d'affidamento, quali a titolo indicativo, le spese di pubblicità, il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ecc.;

c) a fornire alla Provincia tutta la necessaria collaborazione del personale che all'interno del Comune è incaricato di seguire sia gli aspetti amministrativi che gli aspetti tecnici delle procedure delegate alla Provincia di Mantova ed in particolare ad individuare un responsabile che dovrà collaborare con gli uffici della Provincia durante le fasi di definizione delle scelte procedurali dei singoli affidamenti, fornendo tutto il supporto, nonché tutta la documentazione e tutte le informazioni che si renderanno necessarie;

d) a fornire tempestivamente alla Provincia tutti i nulla-osta, pareri, permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A. e tutte le altre autorizzazioni di legge in proprio possesso, tutti gli atti progettuali che si renderanno necessari per l'aggiudicazione di lavori, nonché tutta la documentazione preliminare e le informazioni necessarie in ordine all'approvvigionamento di beni e servizi;

e) a curare la progettazione degli interventi da appaltare predisponendo ed approvandone gli atti relativi, nel rispetto della normativa vigente in materia, con riferimento sia ai lavori che ai settori dei servizi e delle forniture;

f) ad adottare conseguentemente i necessari atti di impegno dei quali fornire adeguata documentazione alla Provincia di Mantova onde consentirle l'avvio delle procedure di affidamento;

g) a trasmettere alla Provincia di Mantova tutti gli atti prodromici alla gara secondo l'ordine di seguito riportato:

- determina a contrarre contenente tutti i dati e riferimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- scheda propedeutica d'appalto predisposta dalla Provincia di Mantova, completa di tutte le informazioni in essa previste;
- atti progettuali in particolare schema di contratto e capitolato speciale d'appalto per appalti di lavori pubblici, capitolato d'oneri per appalti di servizi e forniture;
- nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione degli elementi utili a definire con la Provincia i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica;
- nel caso di procedure con verifica dell'anomalia dell'offerta, indicazione degli elementi utili per la valutazione della stessa ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

h) ad erogare, direttamente i pagamenti alle ditte affidatarie nonché a sostenere tutti gli oneri economici necessari e le spese derivanti dalle procedure di gara, dalla sottoscrizione dei contratti di appalto e dall'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, come meglio precisato nel successivo articolo 3;

i) a resistere o meno in giudizio nel caso in cui gli atti o provvedimenti adottati dalla Provincia in nome e per conto del Comune siano oggetto di impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali, accollandosene i relativi costi; in ogni caso i competenti uffici della Provincia di Mantova forniranno, unitamente al Servizio Legale della Provincia, tutto il supporto e la collaborazione necessari.
l) a corrispondere alla Provincia di Mantova, per l'attività svolta con riferimento alle procedure di affidamento di lavori pubblici, una quota dell'incentivo, previsto dall'art.92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da ripartire tra i dipendenti provinciali incaricati dell'espletamento delle varie fasi procedimentali delegate. in base a quanto previsto dal suddetto articolo e dal Regolamento Interno del Comune ove esistente o, in mancanza di esso, secondo quanto previsto dal vigente regolamento Provinciale

ART. 3
OBBLIGHI DELLA PROVINCIA
La Provincia di Mantova, nell'espletamento delle funzioni delegate, si impegna e si obbliga:
a) ad improntare la sua azione, nella gestione delle procedure di gara, ai principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici;
b) a porre in essere, tramite le proprie strutture, le seguenti attività procedimentali in nome e per conto del Comune di Curtatone:
1. eventuale attività di supporto e consulenza giuridico-amministrativa nella stesura dei Capitolati di gara predisposti dal Comune;
2. predisposizione e pubblicazione dei bandi e disciplinari di gara;
3. in caso di procedure negoziate, inoltro degli inviti a presentare offerta;
4. attività di informazione e supporto giuridico-amministrativo alle ditte che intendono partecipare all'appalto;
5. espletamento delle gare d'appalto e verbalizzazione delle operazioni di gara;
6. verifica della documentazione delle ditte partecipanti;
7. verifica dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta aggiudicataria;
8. predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
9. comunicazione e pubblicazione esito di gara;
10. predisposizione contratto d'appalto e determinazione delle relative spese di stipula;
11. comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici sezione della Regione Lombardia;
12. predisposizione eventuali atti autorizzativi di subappalti;

c) a prestare assistenza per le acquisizioni di beni, servizi e lavori che il Comune può reperire *attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.* nonché dalla centrale di Committenza Regionale di riferimento.
d) a provvedere per conto del Comune e previa opportuna programmazione dei fabbisogni, alle acquisizioni di beni, servizi e lavori che il Comune stesso non può acquisire attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
e) a comunicare al Comune, la data di celebrazione delle gare affinché lo stesso, ove lo riterrà opportuno, possa presenziare alle operazioni di gara nella persona del

Responsabile del procedimento via via incaricato per ciascun affidamento; Qualora le gare vengano aggiudicate con il criterio del prezzo più basso il responsabile del procedimento può prendere parte al Seggio di gara in qualità di testimone.
f) a tenere informato il Comune sulle fasi di svolgimento delle procedure d'affidamento e a trasmettere allo stesso le bozze di contratto, predisposte dall'Ufficio competente della Provincia, la cui stipula avverrà a cura del Segretario Comunale;
g) ad assumersi nei confronti del Comune, la responsabilità della regolarità giuridica degli atti e procedimenti assunti in nome e per conto dello stesso. Tale responsabilità non sussiste qualora eventuali errori commessi siano da imputarsi ad errori o comunque ad omissioni o imprecisioni compiute da parte del personale o dei tecnici incaricati dal Comune.
I compiti sopra individuati verranno svolti, per quanto attiene alle attività di gara, dal Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Mantova sotto il coordinamento del Dirigente competente, il quale provvederà ad individuare all'interno della propria struttura gli incaricati per l'espletamento delle varie fasi procedimentali.
In particolare, qualora le gare vengano aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i., la Provincia di Mantova espleterà le relative operazioni tramite un Seggio di gara presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Appalti della Provincia o, in caso di sua assenza, dalla P.O. del Servizio, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante.
Qualora invece le gare vengano aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 e segg. del D.Lgs. 16372006 e s.m.i., la Provincia di Mantova espleterà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative tramite il Seggio di gara composto come indicato nel precedente comma, mentre provvederà alla fase di valutazione delle offerte tecniche tramite apposita Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti e dell'art. 283, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, su indicazione del Comune interessato. Il Comune può richiedere alla Provincia di Indicare un proprio funzionario, competente per materia, quale membro della commissione giudicatrice. La Provincia provvederà alla sua designazione subordinatamente alla disponibilità di personale in relazione ai compiti istituzionali della Provincia stessa.

ART. 4
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presente Convenzione diventerà operante e vincolante tra gli enti firmatari a far data dalla sua sottoscrizione.
L'adesione alla presente Convenzione comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35 della legge 17 dicembre 2012 n. 221; in tutti gli altri casi rimangono a carico del Comune così come i contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto, con l'avvertenza che tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti solo per finalità istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se e in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nel rispetto della vigente normativa

Mantova, li ___ _____ 2016

Per il Comune di Curtatone Il Sindaco Carlo Bottani	Per La Provincia di Mantova Il Presidente Alessandro Pastacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.